



Comune di
Borgorose



RISERVA
NATURALE
REGIONALE
MONTAGNE
DELLA
DUCHESSA

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA

Piano e Regolamento della Riserva Piano della Riserva

Norme tecniche di attuazione

PR.NTA

maggio 2014

Ente gestore: Comune di Borgorose
responsabile del procedimento: dott. Gianluca Scialanga

coordinatore del Piano: arch. Giovanni Cafiero

Telos srl società di ingegneria, Capogruppo



Studio Silva srl società di ingegneria



Elaborati:

Quadro conoscitivo QC

Quadro interpretativo e di sintesi QI

Piano della Riserva PR

Partecipazione e consultazione PA

VAS V

Regolamento della riserva RS

SOMMARIO	
TITOLO I NORME GENERALI.....	2
ART. 1 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO.....	2
ART. 2 LA DIMENSIONE INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE DELLA RISERVA.....	3
ART. 3 COMUNITA' LOCALI E PRINCIPIO DI COGESTIONE.....	3
ART. 4 EFFICACIA ED ATTUAZIONE DEL PIANO.....	3
ART. 5 ELABORATI DEL PIANO.....	4
ART. 6 MONITORAGGIO AMBIENTALE E VALUTAZIONI.....	5
ART. 7 NULLA OSTA.....	6
ART.8 INTEGRAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC IT6020020 E IT6020021 E DELLA ZPS IT6020046.....	6
ART.9 BENI DEMANIALI E USI CIVICI.....	6
TITOLO II ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE DIFFERENZIATE DI TUTELA, GODIMENTO ED USO E LORO DISCIPLINA.....	7
ART.10 STRUTTURA E FUNZIONE DELL' ARTICOLAZIONE IN ZONE.....	7
ART.11 ZONA A DI RISERVA INTEGRALE.....	7
ART. 12 ZONA B DI RISERVA GENERALE.....	8
ART.13 ZONA C DI PROTEZIONE.....	9
ART.14 ZONA D DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.....	10
TITOLO III DIRETTIVE GENERALI E PRESCRIZIONI PER SISTEMI E COMPONENTI.....	12
ART. 15 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FLORISTICA.....	12
ART. 16 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FAUNISTICA.....	12
ART. 17 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FORESTALE.....	13
ART. 18 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE ZOOTECNICA E PASTORALE.....	15
ART. 19 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA RETE ECOLOGICA.....	15
ART.20 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER I SISTEMI E LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE.....	16
ART.21 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL SISTEMA IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO.....	16
ART. 22 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL PAESAGGIO.....	17

ART. 23 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA QUALITÀ' ARCHITETTONICA	17
ART. 24 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE, PER UN SISTEMA ESCURSIONISTICO INTEGRATO E PER L'ACCESSIBILITA'	17
ART.25 DIRETTIVE ENERGETICO AMBIENTALI PER GLI INSEDIAMENTI E LE INFRASTRUTTURE	17
TITOLO IV ATTUAZIONE E PROGETTI DEL PIANO	18
ART. 26 STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA FRUIZIONE, IL MONITORAGGIO, L'EDUCAZIONE E LA RICERCA SCIENTIFICA E LA GESTIONE DELLA RISERVA	18
ART. 27 STRUTTURE E SERVIZI PRESSO LE AZIENDE DELLA RISERVA	19
ART. 28 AZIONI E INTERVENTI PROPOSTI DAL PIANO DELLA RISERVA	19
ART. 29 PROGETTI SPECIALI.....	20
ART. 30 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA RISERVA	20
ART. 31 MISURE DI INCENTIVAZIONE.....	21
TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI.....	22
ART. 32 NORMA TRANSITORIA	22
ART. 33 RISOLUZIONI DI ANTINOMIE.....	22
ART. 34 AREE CONTIGUE.....	22
ART. 35 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	22
ART. 36 PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA	22
ALLEGATO1 - SCHEDE DEGLI INTERVENTI DELLA RISERVA.....	23

ABBREVIAZIONI RICORRENTI

Ente di gestione: Il Comune di Borgorose è l'Ente di gestione della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa ed ha istituito un ufficio preposto alla gestione tecnico amministrativa della Riserva in ottemperanza all'art. 5 della Legge istitutiva 70/90. Con la locuzione Ente di gestione si intende pertanto il Comune di Borgorose e l'Ufficio di cui sopra, per i procedimenti di competenza. Sono di norma di competenza dell'Ufficio di scopo i provvedimenti di natura tecnico e amministrativa e di gestione e attuazione del Piano.

Riserva: Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa

CRA: Centro di Ricerca in Agricoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ASBUC: Amministrazioni Separate Usi Civici

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO

1.1. Le finalità del Piano della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale sono articolate nei seguenti obiettivi generali:

1. Tutela, recupero, mantenimento e valorizzazione degli habitat naturali e del paesaggio;
2. Tutela e ripristino degli ecosistemi naturali in tutte le componenti biotiche e abiotiche;
3. Integrazione nel Piano di assetto delle misure di conservazione per gli habitat e le specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli tenendo conto di quanto previsto nel Piano di Gestione dei siti natura 2000 ricompresi nella Riserva e nella DGR 612/2011;
4. Promozione ed organizzazione del razionale e duraturo utilizzo delle risorse naturali;
5. Promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale interessata;
6. Promozione della ricerca scientifica applicata per la tutela e la gestione delle risorse naturali;
7. Promozione e regolamentazione delle attività di fruizione compatibili con le finalità di conservazione e salvaguardia dell'ambiente naturale.

1.2. Nel perseguire gli obiettivi generali sopra indicati, Il Piano individua i seguenti obiettivi specifici:

1. Mitigare e controllare la pressione antropica mediante una precisa organizzazione della fruizione e dell'uso del territorio anche attraverso il monitoraggio dei fattori di alterazione ambientale o di rischio posti al di fuori dei confini della Riserva;
2. Mantenere e migliorare le condizioni che garantiscono la diversità biologica e mantenere in uno stato soddisfacente di conservazione le specie/popolazioni di interesse comunitario;
3. Tendere a creare condizioni di equilibrio tra le specie faunistiche presenti e tra queste ed i sistemi vegetazionali della Riserva;
4. Riquilibrare e restaurare le situazioni di degrado ambientale di qualsiasi natura e origine;
5. Individuare e tutelare i corridoi ecologici, le aree a bio-permeabilità e proporre alla Regione ai sensi dell'art. 10 e 26 della LR 29/97 le aree contigue, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000;
6. Verificare il perimetro della Riserva e considerare una eventuale proposta di estensione ad aree di alta valenza naturalistica;
7. Migliorare la qualità del paesaggio attraverso la tutela e il ripristino degli elementi costitutivi;
8. Favorire il mantenimento delle attività produttive tradizionali ecosostenibili in agricoltura e zootecnia, incentivando quelle necessarie per il mantenimento e potenziamento della biodiversità;
9. Sostenere le iniziative produttive ecocompatibili promosse dalle risorse imprenditoriali giovanili;

10. Completare la dotazione di strutture a servizio (sede, centri visita, ecomuseo, foresteria, centro di educazione ambientale, orto botanico) individuando e mettendo in atto le modalità di gestione più idonee;
11. Favorire e completare il recupero e riuso funzionale del patrimonio insediativo storico all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area protetta;
12. Valorizzare i siti storico-archeologici per consentire la tutela e la conoscenza del patrimonio culturale;
13. Valorizzare i manufatti storici e siti a carattere diffuso dedicati alle attività produttive tradizionali, recuperandoli ed inserendoli nei circuiti di fruizione turistica;
14. Favorire e supportare attività di ricerca scientifica mediante la disponibilità di strutture e aree sperimentali;
15. Divulgare la conoscenza ambientale e l'uso sostenibile delle risorse naturali tra le popolazioni locali, ricercando nuovi metodi di approccio e dialogo;
16. Accelerare l'organizzazione del sistema della ricettività entro e fuori Riserva, incentivando la ricerca di modelli di fruizione evoluti, privilegiando le forme collettive di visita e di fruizione e l'utilizzo di mezzi veicolari poco inquinanti;
17. Individuare le aree utilizzabili per attività ricreative, sportive e didattiche all'aria aperta e prevedere un loro eventuale attrezzamento;
18. Verificare l'accessibilità di strutture ed itinerari della Riserva e porre in atto gli interventi finalizzati alla massima inclusione possibile;
19. Definire il sistema dei percorsi interni, coerente con ogni altro obiettivo e funzionale al loro perseguimento.

ART. 2 LA DIMENSIONE INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE DELLA RISERVA

2.1. In quanto il territorio della Riserva, oltre a rappresentare un'eccellenza naturalistica nel quadro del Sistema di Aree Naturali Protette del Lazio, appartiene ad un più vasto sistema ambientale e paesaggistico omogeneo che si estende oltre i confini regionali, nel territorio della regione Abruzzo, l'Ente gestore e la Regione Lazio promuovono e favoriscono le attività di monitoraggio, ricerca scientifica, sviluppo sostenibile a carattere interregionale.

2.2. In quanto comprende un territorio di integrazione e transizione tra regione climatica temperata e regione climatica mediterranea caratterizzato da elevata biodiversità, presenza di numerosi *Habitat* di interesse comunitario e di paesaggi incontaminati, l'Ente gestore e la Regione Lazio promuovono in modo coordinato la notorietà internazionale della Riserva e favoriscono attività di ricerca, di educazione ambientale e di ecoturismo con università, scuole e istituti di ricerca, a livello nazionale e internazionale.

ART. 3 COMUNITA' LOCALI E PRINCIPIO DI COGESTIONE

Il Piano persegue, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e il benessere delle Comunità locali e favorisce, a tal fine, forme di cogestione pubblico-privato al fine di sviluppare forme innovative di partecipazione, di finanziamento e di condivisione dei costi e benefici della gestione della Riserva.

ART. 4 EFFICACIA ED ATTUAZIONE DEL PIANO

4.1. Il Piano per la Riserva ha l'efficacia prevista dall'art. 26, comma 6 della L.R. N. 29 del 1997 della Regione Lazio e successive sue modificazioni ed integrazioni.

4.2. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui alla L.R. 29/1997 e ss.mm.ii., ed è aggiornato con identica modalità.

4.3. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, a ogni livello, salvo riserve di legge, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio.

4.4. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i 6 mesi successivi alla data di approvazione del piano medesimo.

4.5. Il Piano è attuato mediante:

- a) Il rispetto dei divieti prescritti dalle presenti norme e della disciplina stabilita per le Zone di cui al Titolo II delle presenti norme;
- b) L'attivazione delle direttive gestionali per sistemi e componenti di cui al Titolo III delle presenti norme.
- c) La realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al Titolo IV delle presenti norme.
- d) L'attivazione di intese istituzionali per il perseguimento le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 delle presenti norme.
- e) Il coinvolgimento delle comunità locali nel perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità.

ART. 5 ELABORATI DEL PIANO

Fanno parte integrante del Piano della Riserva i seguenti elaborati:

- PR RG Relazione generale;
- PR 01 Carta della zonizzazione (scala 1:10.000);
- PR 02 Carta degli interventi (scala 1: 10.000);
- PR 03 Carta della fruizione e delle attrezzature (scala 1: 10.000);
- PR 04 Carta delle aree contigue (scala 1: 15.000);
- PR NT Norme tecniche di Attuazione (NTA);
- Schede degli interventi del Piano (Allegato 1 alle NTA);
- RS RR Regolamento, che integra i contenuti delle NTA del Piano con particolare riferimento alla disciplina delle attività che si svolgono nella Riserva, della fruizione e degli altri contenuti stabiliti dall'art. 27 della L.R. 29/1997.

Integrano il contenuto della Relazione generale di Piano i seguenti elaborati del Quadro Conoscitivo:

- QC R1 Relazione del quadro conoscitivo
- QC R1 A1 Allegato 1 Elenco floristico
- QC 01 Carta dei vincoli (scala 1:10.000);

- QC 02 Mosaicatura degli strumenti urbanistici (scala 1:10.000);
- QC 03 Carta delle Unità di Terre (scala 1:10.000);
- QC 04 Carta litologica e geomorfologica (scala 1:10.000);
- QC 05 Carta idrogeologica (scala 1:10.000);
- QC 06 Carta delle emergenze floristiche (scala 1:10.000);
- QC 07 Carta della vegetazione (scala 1:10.000);
- QC 08 Carta degli habitat di interesse comunitario (scala 1:10.000);
- QC 09 Carta dell'uso del suolo (scala 1:10.000);
- QC 10 Carta della fauna (da banca dati Arp) (scala 1:10.000);
- QC 11 Carta della fauna (da Piano di gestione, aggiornamento del piano di assetto e banca dati Riserva) (scala 1:10.000);
- QC 12 Carta degli elementi antropici e storico- archeologici (scala 1:10.000).

Integrano il contenuto della Relazione generale di Piano i seguenti elaborati del Quadro interpretativo e di sintesi:

- QI Relazione
- QI 01 Unità ambientali di area vasta (scala 1:25.000);
- QI 02 Carta delle unità di paesaggio (scala 1:10.000);
- QI 03 Carta di sintesi del sistema ambientale (scala 1:10.000);
- QI 04 Sintesi della gestione antropica (scala 1:10.000);
- QI 05 Carta dei sistemi funzionali (scala 1:10.000).

Costituiscono Elaborati Processuali i seguenti documenti della Valutazione ambientale strategica:

- V 01 Documento preliminare;
- V 02 Rapporto Ambientale;
- V 03 Sintesi non tecnica del RA.

ART. 6 MONITORAGGIO AMBIENTALE E VALUTAZIONI

L'Ente Gestore anche in riferimento alla DGR 497/2007, definisce, regola, controlla, valuta e mette in atto le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per aumentare il bagaglio di conoscenze nell'area della Riserva Naturale e nelle aree contermini, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio previste dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli, al fine di favorire una gestione basata sulla consapevolezza e su un approfondita conoscenza del territorio. L'Ente gestore provvede, tra l'altro, a programmare sia il completamento, il perfezionamento e

l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano, sia la raccolta sistematica di informazioni circa gli effetti delle azioni svolte da soggetti pubblici e privati all'interno della Riserva e nelle aree di più diretta influenza sull'ambiente della Riserva come definite dal Piano di Monitoraggio previsto dal Rapporto Ambientale della VAS e dalla proposta di aree contigue allegata al presente Piano.

ART. 7 NULLA OSTA

Per gli interventi soggetti a nulla osta l'Ente di Gestione nell'espressione del parere di competenza verifica la conformità con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta.

ART.8 INTEGRAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC IT6020020 E IT6020021 E DELLA ZPS IT6020046

8.1. Ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii., del DM 17 ottobre 2007, e della DGR 612/2011 al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario (sensu Direttiva Habitat 92/43/CEE) e le specie di Uccelli di interesse comunitario (sensu Direttiva Uccelli 79/409/CEE e 2009/147/CE) presenti nel SIC-ZPS, la disciplina del Piano e del Regolamento della Riserva Naturale sono integrate con specifiche misure di conservazione.

8.2. Ai fini di una più organica trattazione ed esposizione le misure di conservazione sono contenute nel Regolamento della Riserva Naturale ed esse hanno valore prescrittivo anche per la gestione e attuazione del Piano.

ART.9 BENI DEMANIALI E USI CIVICI

9.1. Nel territorio della Riserva Naturale "Montagne della Duchessa" sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Essi sono esercitati secondo modalità coerenti con gli obiettivi del Piano della Riserva.

9.2. Il Piano detta indirizzi di gestione per i beni del demanio civico e dei suoi diritti d'Uso Civico compresi nel perimetro della Riserva Naturale "Montagne della Duchessa". Tali indirizzi sono recepiti e attuati dalle due Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico di Corvaro e S. Anatolia.

9.3. Ai sensi dell'articolo 142, lettera h) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 nonché della legge Regione Lazio 6 luglio 1998 n. 24, le zone gravate da usi civici sono soggette a vincolo paesaggistico. In tali aree, ancorché non cartografate, le norme del presente Piano hanno natura prescrittiva.

9.4. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con la disciplina dettata dalle presenti norme tecniche di attuazione e dal Regolamento della Riserva.

9.5. Le Amministrazioni separate degli usi civici di Corvaro e di S. Anatolia organizzano l'uso civico nel quadro delle consuetudini, delle tradizioni, nonché delle disposizioni del Piano della Riserva. I regolamenti di uso civico sono aggiornati, previo parere dell'Ente di gestione della Riserva.

TITOLO II ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE DIFFERENZIATE DI TUTELA, GODIMENTO ED USO E LORO DISCIPLINA

ART.10 STRUTTURA E FUNZIONE DELL'ARTICOLAZIONE IN ZONE

10.1. Il territorio della Riserva Naturale Regionale "Montagne della Duchessa" è classificato in zone omogenee sotto il profilo ambientale e gestionale sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'art.1 delle presenti norme e delle disposizioni di cui all'art 26, lettera F della L.R. 29/97 e ss.mm.ii.

10.2. La suddivisione in zone è riportata nell'elaborato grafico *PR01 Carta della zonizzazione* elaborato con un dettaglio di 1:5.000 e stampato in scala 1:10.000.

10.3. La suddivisione in zone comprende:

- ZONA A DI RISERVA INTEGRALE
- ZONA B DI RISERVA GENERALE
 - B1, Praterie di alta quota
 - B2, Versanti Boscati
 - B3, Aree dei paesaggi agroforestali complessi con funzione ecotonale
- ZONA C DI PROTEZIONE
 - C1, Aree forestali pedemontane dei boschi misti di latifoglie
 - C2, Aree dei paesaggi agroforestali complessi
 - C3, Aree agricole dei pianori ad agricoltura estensiva di interesse panoramico
 - C4, Aree agricole dei pianori ad agricoltura estensiva
- ZONA D DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
 - D1, Attrezzature di interesse pubblico per la fruizione
 - D2, Aree per attività produttive terziarie e artigianali

ART.11 ZONA A DI RISERVA INTEGRALE

11.1. *Finalità.* La Zona A è destinata alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, intendendosi con tale espressione uno stato tendenzialmente vicino alle condizioni di equilibrio imperturbato in cui i riflessi della presenza umana siano nulli o abbiano caratteristiche marcatamente estensive e sporadiche, tali da non esercitare alcuna influenza negativa sulla qualità dell'ambiente naturale.

11.2. *Componenti territoriali.* Le aree classificate in zona A comprendono:

- a) geositi di elevata qualità paesaggistica quali il complesso del Lago della Duchessa e la Dolina "Cau di Cartore";

- b) aree ad elevata concentrazione di emergenze floristiche, quali il sistema delle creste principali ed il sistema delle incisioni prevalentemente boscate (Monte Murolungo, Monte Morrone, Monte Costone, Punta dell'Uccettu, dintorni di Fonte la Vena, Valle di Teve);
- c) aree con presenza di soprassuoli secolari di faggio (località Coppo dei Ladri);
- d) siti riproduttivi e stazioni di presenza/alimentazione di taxa animali di particolare interesse conservazionistico quali *Psylliodes picipes*, un Coleottero Chrysomelidae finora conosciuto solo nella catena alpina a ecologia poco conosciuta, Tritone crestato italiano, Vipera dell'Orsini, Rosalia alpina, Grifone, Lanario, Falco pellegrino, Gufo reale, Gracchio corallino, Balia dal collare, Orso, Lupo (ad es. Vallone di Fua, Valle di Teve, Murolungo, Lago della Duchessa ed aree contermini).

11.3. *Disciplina prescrittiva*. Nella Zona A:

- a) è vietata la costruzione di nuovi manufatti e qualsiasi trasformazione dell'ambiente;
- b) è vietata ogni forma di utilizzazione boschiva;
- c) è vietato l'accesso al bestiame al pascolo e all'abbeverata. Per il lago della Duchessa, è fatto salvo il carico di bestiame necessario al mantenimento di idonee condizioni dell'*habitat*, tale carico di bestiame è stabilito dall'Ente di gestione sulla base delle risultanze del monitoraggio svolto in accordo con il CRA.
- d) è consentita la manutenzione ordinaria dei sentieri e itinerari esistenti o previsti dal Piano e l'inserimento da parte dell'Ente di gestione di dispositivi di monitoraggio e ricerca e a tutela dei valori naturalistici e paesaggistici presenti;
- e) per i manufatti edilizi esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e restauro conservativo, esclusivamente per finalità di interesse pubblico e previo nulla osta dell'Ente di gestione;
- f) per esigenze di tutela ambientale, e previa idonea valutazione degli effetti, sono consentiti interventi di recupero di aree degradate svolti dall'Ente di gestione o sotto la sua diretta supervisione.

ART. 12 ZONA B DI RISERVA GENERALE

12.1. *Finalità*. La Zona B ha carattere di area di riserva generale delle risorse naturali ed è destinata alla tutela degli equilibri ecologici e paesaggistici.

12.2. *Componenti territoriali*. Le aree classificate in zona B sono articolate in sottozone costituenti componenti territoriali omogenee. Esse comprendono:

- a) B1 - Praterie di alta quota;
- b) B2 - Versanti Boscati;
- c) B3 - Aree dei paesaggi agroforestali complessi con funzione ecotonale.

12.3. *Disciplina prescrittiva*. Nella Zona B:

- a) è vietato costruire nuovi insediamenti, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio;
- b) sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali attualmente presenti nei settori agrosilvopastorale e del turismo e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente di gestione;
- c) per i manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario

e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche

- d) nel caso di manufatti inseriti nel sistema di fruizione promosso dall'Ente di gestione è consentita in particolare la realizzazione di attrezzature per la fruizione, quali piazzole, luoghi di sosta e di osservazione, prese d'acqua, nelle immediate adiacenze dei percorsi di visita, dei manufatti principali e compatibilmente con un loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale;
- e) per esigenze di tutela ambientale, e previa idonea valutazione degli effetti, sono consentiti interventi di recupero di aree degradate previo nulla osta dell'Ente di gestione;
- f) opere ed interventi forestali sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente di gestione sulla base delle Direttive di cui al Titolo III.

12.4. *Disciplina specifica per le sottozone:*

- a) nella sottozona B1 è consentita la realizzazione di opere per la razionalizzazione delle attività di pascolo quali recinzioni fisse, esclusivamente lungo i confini con la zona A del Lago della Duchessa e recinzioni mobili;
- b) nelle sottozone B2 e B3 sono consentiti interventi atti a favorire i processi di rinnovazione naturale, di successione spontanea della flora autoctona, della stabilità meccanica e bioecologica dei soprassuoli forestali ai sensi dell'art. 16 delle NTA nonché interventi per la fruizione sostenibile;
- c) nelle sottozone B2 e B3 sono altresì consentiti gli interventi di utilizzazione boschiva per uso civico previsti e programmati in base al Piano di Gestione ed Assestamento Forestale.

ART.13 ZONA C DI PROTEZIONE

13.1. *Finalità.* La zona C è finalizzata alla conservazione dei paesaggi agricoli e agroforestali di valore culturale e identitario attraverso l'esercizio di attività tradizionali svolte con modalità ambientalmente compatibili. Coerentemente con tali finalità l'esercizio di tali attività è sostenuto e incentivato attraverso la promozione di filiere corte e di attività connesse e complementari in grado di garantire l'economicità della gestione e il benessere degli addetti e delle popolazioni residenti.

13.2. *Componenti territoriali.* Le aree classificate in zona C sono articolate in sottozone costituenti componenti territoriali omogenee. Esse comprendono:

- a) C1, Aree forestali pedemontane dei boschi misti di latifoglie
- b) C2, Aree dei paesaggi agroforestali complessi
- c) C3, Aree agricole dei pianori ad agricoltura estensiva di interesse panoramico
- d) C4, Aree agricole dei pianori ad agricoltura estensiva

13.3. *Disciplina prescrittiva.* Nella zona C:

- a) è vietato costruire nuovi insediamenti;
- b) sono vietati i cambi di destinazione d'uso, salvo che non si tratti di usi diversi ma comunque riconducibili a termini di legge all'esercizio dell'attività agricola e delle attività ad essa connesse e complementari;
- c) è vietata l'impermeabilizzazione e la pavimentazione delle superfici aperte, fatte salve le aree di immediata pertinenza dei fabbricati e comunque per una superficie non superiore alla estensione del sedime dei fabbricati stessi.

- d) sono consentiti e promossi gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o integrata, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, la produzione artigianale di qualità, l'attività agrituristica;
- e) sono consentiti e incentivati dall'Ente di gestione: la realizzazione di ricoveri per le stazioni di posta per l'escursionismo a cavallo e l'utilizzo di locali abitativi per attività di "bed and breakfast".
- f) sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge n. 457/1978;
- g) a fini di miglioramento aziendale e dello sviluppo di attività connesse e complementari, come definite per legge, alle aziende agricole è consentito, per una sola volta, previa approvazione del PUA di cui all'art.57 della L.R. n.38/1999, l'ampliamento del 10% delle superfici utili dell'azienda.
- h) la realizzazione di agri campeggi è consentita nelle sole sottozone C2 e C4, previa positiva valutazione da parte dell'Ente di gestione del progetto di inserimento paesaggistico, nei limiti previsti dalla normativa di settore.

13.4. *Disciplina specifica per le sottozone:*

- a) Nella sottozona C3, in quanto di riveste uno specifico interesse panoramico quale visuale aperta ai piedi dei versanti boscati della Riserva è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura fatto salvo le recinzioni per uso agricolo e zootecnico di altezza inferiore a 1,50 m esclusivamente se realizzate con muretti a secco, secondo usi e materiali tradizionali o con steccati e paletti in legno.
- b) Nella sottozona C4 sono consentiti, previa convenzione con l'Ente di Gestione, gli interventi temporanei e reversibili strettamente necessari per l'organizzazione di aree di parcheggio necessarie al funzionamento di un servizio navetta verso il Borgo di Cartore.
- c) I nuovi insediamenti di aziende agricole sono consentiti esclusivamente nelle zone C4 e C2, a condizione che l'appezzamento comprenda una superficie agricola utilizzata non inferiore a 5 ha;
- d) Per i nuovi insediamenti di cui al punto precedente e per gli ampliamenti delle aziende esistenti, la superficie abitativa non potrà superare l'indice di 0,005 mq/mq dell'appezzamento complessivo dell'azienda fino a un massimo di 300 mq. Per il computo dell'appezzamento possono essere cumulati terreni anche non contigui posizionati nelle sottozone C2, C3 e C4

ART.14 ZONA D DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

14.1. *Finalità.* La zona D è finalizzata alla promozione economica e sociale della Riserva, da perseguire attraverso la realizzazione di servizi per la fruizione, l'ecoturismo, l'educazione ambientale, la cultura e l'espressione artistica, la ricerca scientifica, la formazione in campo ambientale, la valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni locali.

14.2. *Componenti territoriali.* Le aree classificate in zona D sono articolate in 2 sottozone costituenti componenti territoriali tra loro non omogenee. Esse comprendono:

- a) D1, Attrezzature di interesse pubblico per la fruizione dove il Piano prevede trasformazioni essenziali al pieno raggiungimento degli obiettivi della Riserva, con particolare riferimento alla fruizione e la ricettività e alla valorizzazione del sistema di beni culturali e ambientali.
- b) D2, Aree per attività produttive terziarie e artigianali comprendenti un unico nucleo edilizio a forte antropizzazione ove sono presenti strutture produttive non riferibili alle finalità e obiettivi della Riserva di cui all'art. 1 delle presenti NTA.

14.3. Disciplina prescrittiva della sottozona D1:

- a) Nella sottozona D1 sono vietati tutti gli interventi non direttamente connessi e coerenti alle finalità di cui al presente articolo;
- b) Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo come definiti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge n. 457/1978;
- c) È consentita e incentivata la realizzazione di un centro servizi per l'accoglienza, la fruizione, ivi inclusa la presenza di un punto ristoro, l'educazione ambientale, la cultura e l'espressione artistica, la ricerca scientifica, la formazione in campo ambientale, la valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni tipiche secondo le specifiche tecniche contenute nella Scheda-Progetto SP 04 per una superficie utile complessiva di 300 mq. Il centro servizi è realizzato su iniziativa pubblica o privata entro 5 anni dall'approvazione del Piano. L'immobile è gestito sulla base di apposita convenzione con l'Ente Gestore e vincolato all'apertura al pubblico quale centro servizi. La realizzazione del centro servizi costituisce intervento di pubblico generale interesse ai sensi dell'art.26, comma 6 della Legge 29/1997. In caso di inerzia è facoltà dell'Ente di Gestione acquisire al patrimonio pubblico l'area o l'immobile da recuperare nella zona D1, in base al progetto di dettaglio approvato, e destinarla a centro servizi.

14.4. Disciplina prescrittiva della sottozona D2:

- a) Sono vietate nuove costruzioni;
- b) sono consentiti esclusivamente ampliamenti per adeguamento funzionale fino a un massimo del 30% della superficie utile lorda.
- c) sono vietati cambi di destinazione d'uso, fatto salvo il cambio di destinazione per uso turistico ricettivo o sportivo.

TITOLO III DIRETTIVE GENERALI E PRESCRIZIONI PER SISTEMI E COMPONENTI

ART. 15 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FLORISTICA

15.1. La flora selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività regionale, nazionale ed internazionale, e rappresenta uno dei principali valori oggetto della tutela da parte della Riserva. Per tale motivo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie vegetali presenti, anche i loro habitat naturali e seminaturali, nonché tutti gli elementi territoriali di connessione fra gli stessi.

15.2. L'Ente di gestione promuove in modo prioritario la conservazione attiva e la tutela degli habitat e delle specie vegetali d'interesse comunitario e di interesse conservazionistico, alle quali si applicano le norme e le specifiche misure di conservazione previste nel Regolamento e all'art. 8 delle presenti NTA.

15.3. L'Ente di gestione promuove e realizza azioni di informazione e sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela delle specie di flora di interesse comunitario e di interesse conservazionistico presenti nella Riserva.

15.4. L'Ente di gestione promuove le più opportune attività di gestione e di ricerca, finalizzata anche alla valorizzazione economica ed ecosostenibile delle risorse ambientali, al fine di assicurare un monitoraggio costante sulla distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle specie vegetali di interesse comunitario e di interesse conservazionistico presenti all'interno della Riserva, mappando la localizzazione dei siti di presenza e prevedendo la realizzazione di specifici progetti.

15.5. L'Ente di gestione definisce, regola, controlla e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio ambientale e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la promozione della conoscenza della Riserva e per la gestione del suo territorio. In particolare, definisce le modalità del monitoraggio ambientale, ovvero la natura dei dati di interesse e la cadenza dei rilevamenti.

15.6. L'Ente di gestione promuove e cura, anche favorendo e, se del caso, incentivando l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati, per la realizzazione di progetti di ricerca.

15.7. Qualsiasi attività di ricerca scientifica, studio e didattica è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ente di gestione.

ART. 16 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FAUNISTICA

16.1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività regionale, nazionale ed internazionale, e rappresenta uno dei principali valori oggetto della tutela da parte della Riserva. Per tale motivo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie faunistiche presenti, anche i loro habitat naturali e seminaturali, nonché tutti gli elementi territoriali di connessione fra gli stessi.

16.2. L'Ente di gestione promuove in modo prioritario la conservazione attiva e la tutela degli habitat faunistici e delle specie animali con particolare riferimento a quelle d'interesse comunitario e di interesse conservazionistico, alle quali si applicano le norme e le specifiche misure di conservazione previste nel Regolamento.

16.3. L'Ente di gestione promuove e realizza azioni di informazione e sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela delle specie animali presenti nella Riserva.

16.4. L'Ente di gestione promuove gli interventi di gestione faunistica quali le reintroduzioni ed i ripopolamenti, tuttavia per il recupero delle specie localmente estinte o in decremento numerico, viene data priorità agli interventi di conservazione *in situ*, favorendo, quando possibile, la ricolonizzazione naturale delle popolazioni residue delle specie;

16.5. L'Ente di gestione promuove le più opportune attività di gestione e di ricerca al fine di assicurare un monitoraggio costante sulla distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario e di particolare interesse conservazionistico presenti all'interno della Riserva, mappando la localizzazione dei siti riproduttivi e/o delle aree rilevanti per lo svolgimento del loro ciclo vitale, definendo le modalità del monitoraggio ambientale, ovvero la natura dei dati di interesse, la cadenza dei rilevamenti e prevedendo la realizzazione di specifici progetti.

16.6. L'Ente di gestione nella pianificazione e programmazione territoriale tiene conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione predisponendo le necessarie valutazioni ambientali (VIA e VINCA) previste dalla normativa vigente per i piani, gli interventi, le attività che possono interferire con il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie di interesse comunitario presenti nella Riserva.

16.7. Nel territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie e popolazioni alloctone. L'Ente di gestione promuove la realizzazione di specifici studi di fattibilità indirizzati al contenimento o all'eradicazione programmata ed efficace delle specie alloctone, con particolare riferimento a quelle invasive, secondo modalità e norme specificate nel Regolamento.

16.8. L'Ente di gestione prevede la realizzazione di un efficace piano di sorveglianza (con particolare riferimento ai fenomeni di bracconaggio nei confronti dell'Orso), con sezioni speciali dedicate a periodi e ad aree di particolare vulnerabilità.

16.9. L'Ente di gestione promuove e cura, anche favorendo e, se del caso, incentivando, l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati, per la realizzazione di progetti di ricerca.

16.10. Qualsiasi attività di ricerca scientifica, studio e didattica è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ente.

16.11. I prelievi di individui e campioni della fauna devono essere limitati a quanto strettamente necessario. I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione alla raccolta. In particolare è tassativamente vietata la loro vendita o cessione ancorché gratuita o per scambio o per qualsiasi altro motivo. I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle norme vigenti.

16.12. Nei campionamenti faunistici devono venire utilizzati metodi tali da non compromettere la vitalità degli individui catturati e si dovrà provvedere con massima cautela e rapidità alla loro reimmissione in natura dopo l'effettuazione dei rilevamenti; deroghe particolari possono essere previste per la ricerca sugli invertebrati.

ART. 17 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FORESTALE

17.1. La gestione forestale nel territorio della Riserva si impernia sul concetto di sostenibilità e ha come obiettivi la preservazione e la conservazione per le generazioni future delle risorse boschive, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 della Legge 394/1991.

17.2. La gestione forestale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 si basa su quanto stabilito dal D.L. 18 maggio 2001 n. 227 e sui principi della selvicoltura naturalistica in tutte le zone della Riserva, operando in modo da accrescere la capacità di autorganizzazione e l'efficienza funzionale dell'ecosistema boschivo.

17.3. Gli interventi sulla vegetazione devono essere caratterizzati da basso impatto ambientale e devono mirare a conservare e ad aumentare la diversità biologica, assecondando la disomogeneità strutturale, aumentando la diversificazione strutturale e compositiva ed individuando le valenze del soprassuolo boschivo.

17.4. La gestione forestale si esplicita tramite la redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale N.B. La Riserva ha un piano di assestamento forestale, conforme a quanto stabilito ai comma precedenti.

17.5. Nella zona A la gestione è volta principalmente al monitoraggio di tutte le tipologie forestali. È vietata qualsiasi forma di utilizzazione boschiva fatti salvi interventi a basso impatto ambientale legati alla fruizione pedonale e alla conservazione del patrimonio boschivo esistente.

17.6. Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, è sospesa:

- a) per i cedui, nel periodo compreso dal 1 aprile al 14 settembre
- b) per le fustaie, nel periodo compreso dal 1 aprile al 31 luglio

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente di gestione, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra.

17.7. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

17.8. Nei boschi soggetti ad utilizzazione e con particolare riferimento alle aree con presenza accertata di specie di interesse comunitario, è vietato l'abbattimento e/o la rimozione di alberi morti o deperienti; è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente, almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, scelti fra gli esemplari di maggiore classe diametrica, al fine di conservare l'habitat del legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna e dei coleotteri saproxilici, almeno 8 esemplari arborei per ettaro in cui siano presenti cavità naturali al fine di salvaguardare siti riproduttivi e di rifugio di Chiroteri. È in ogni caso fatto divieto di abbattimento delle piante di diametro superiore a 50 cm; e delle piante di diametro superiore a 5 cm appartenenti alle seguenti specie: ciliegio, melo, pero, mandorlo, sorbo domestico, perastro, melastro, malebbo, mandorlo; sono fatti salvi gli interventi diretti a garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza della viabilità e dei manufatti e ad evitare il diffondersi di fitopatologie, da eseguirsi previo parere dell'Ente di gestione.

17.9. Per i boschi percorsi da incendio e soggetti ad interventi di ceduzione e/o tramarratura allo scopo di favorire la riproduzione agamica, sono da riservare, laddove possibile, almeno 120 matricine ad ettaro.

17.10. È consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche esclusivamente nel caso in cui esse appartengano a specie alloctone invadenti quali robinia (*Robinia pseudoacacia*), ailanto (*Ailanthus altissima*) ed indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*).

17.11. Le utilizzazioni boschive derivanti dai tagli di cui ai commi 3 e 4 devono essere condotte in modo tale da non lasciare materiale di risulta sul letto di caduta, i fusti devono essere tagliati il più possibile vicino al piano di campagna e durante le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco si devono evitare danni al soprassuolo in piedi, alla rinnovazione, alla vegetazione erbacea ed arbustiva del sottobosco, fatte salve eventuali deroghe predisposte dall'Ente di gestione.

17.12. I residui di lavorazione che non possono essere esboscati o abbruciati, secondo quanto indicato dalle PMPF, devono essere cippati in loco e sparsi al suolo, al fine di aumentarne il contenuto in sostanza organica. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio.

17.13. Tutte le piante autoctone erbacee, arbustive ed arboree che costituiscono il sottobosco devono essere tutelate durante gli interventi selvicolturali.

17.14. Le piste temporanee di esbosco devono essere richiuse al termine delle operazioni di utilizzazione.

ART. 18 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE ZOOTECNICA E PASTORALE

18.1. Il sistema delle praterie di quota è un elemento fondamentale del territorio della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa. Il pascolo e la sua corretta attuazione sono necessari nell'ottica del mantenimento della biodiversità (in tutte le sue componenti), della salvaguardia degli elementi caratteristici del paesaggio, della conservazione dei sapori e dei saperi e dell'identità dei luoghi.

18.2. Dovrà essere definito un piano di tutela ed utilizzo prati pascolo, che definirà le modalità di esercizio per quanto riguarda le superfici, i periodi di pascolo e il carico di bestiame (numero massimo di capi per ogni tipologia di bestiame) e le aree di sfalcio.

18.3. Il regolamento per l'esercizio del pascolo dovrà essere coerente con gli indirizzi e le finalità che le presenti norme definiscono per le Zone e le Sottozone.

18.4. Il regolamento per l'esercizio del pascolo per le aree gravate da Usi Civici dovrà essere coerente con le disposizioni del ART.8.

ART. 19 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA RETE ECOLOGICA

19.1. Il Piano di Assetto assume l'obiettivo prioritario della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presenti nel territorio della Riserva.

19.2. Il Piano di Assetto persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio della Riserva, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n. 357/1997 come modificato dal DPR n. 120/2003, ed in linea con quanto previsto dalla Rete Ecologia regionale (REcoRD Lazio) che individua l'area della Riserva come "ambito di connessione" al cui interno è presente un'"area centrale secondaria" con presenza di "aree focali per specie sensibili montane"

19.3. L'Ente di gestione in armonia con quanto previsto dalla REcoRD Lazio mette in atto le necessarie attività per realizzarla, integrarla e qualificarla, con le seguenti finalità:

- a) promuovere nel territorio la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; migliorare i collegamenti fra gli spazi naturali e semi-naturali; migliorare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
- b) promuovere la riqualificazione sia ecologica, sia paesaggistica del territorio;
- c) associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza e della corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio.

ART.20 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER I SISTEMI E LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Nel territorio della Riserva sono privilegiati, ove le tecnologie e le norme di settore lo consentano, sistemi e infrastrutture tecnologiche ad impatto minimo sull'ambiente ed integrate con gli edifici esistenti.

Sono privilegiati in particolare: forme di depurazione e alimentazione energetica locale che evitino l'introduzione nell'ambiente di reti tecnologiche sia interrate che aeree.

Ove non sussistano alternative di minore impatto sull'ambiente tali reti sono consentite nello stretto limite necessario a garantire la vivibilità delle abitazioni e lo svolgimento delle attività economiche compatibili.

ART.21 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL SISTEMA IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO

21.1. Aspetti quantitativi

Dovranno essere limitate per quanto possibile aree impermeabilizzate estese quali parcheggi asfaltati. Nella realizzazione delle stesse dovranno essere adottate pavimentazioni di tipo permeabile in modo da non alterare significativamente il deflusso superficiale e l'infiltrazione delle acque piovane.

Le opere per approvvigionamento idrico per uso potabile agricolo e industriale, dovranno essere autorizzate dall'Ente gestore della Riserva, in particolare per quanto riguarda:

- a) la costruzione di pozzi di esplorazione e di produzione;
- b) le captazioni di sorgenti ubicate nel territorio della Riserva;
- c) la derivazione di corsi d'acqua o di parte della portata in alveo;
- d) l'utilizzazione delle acque di invasi naturali riservata a scopi agro-pastorali e anti-incendio.

La portata del pozzo o del campo pozzi dovrà essere approvata e autorizzata, oltre che dall'Autorità di Bacino competente, dall'Ente gestore della Riserva, sulla base di valutazioni quantitative delle possibili interferenze sulla circolazione idrica locale e di eventuali emergenze idriche presenti, desumibili da prove di emungimento di breve e di lunga durata.

Nella concessione di prelievi in alveo, dovrà essere assicurata la permanenza, anche nei periodi di magra, di un continuo flusso idrico in alveo (Deflusso Minimo Vitale). Gli Enti gestori degli impianti dovranno ottenere l'autorizzazione dell'Ente di gestione prima di effettuare operazioni che abbiano come conseguenza una improvvisa variazione della portata liquida e solida in alveo.

21.2. Aspetti qualitativi

Nelle aree endoreiche, in particolare nel bacino afferente al Lago della Duchessa, dovrà essere limitato il carico zootecnico secondo quanto già previsto dall'art. 17 ad evitare eccessi di carichi potenzialmente inquinanti (azoto, fosforo, carica batterica, ecc..) che possono rapidamente raggiungere le acque superficiali, attraverso il dilavamento ad opera delle acque piovane, e la falda sotterranea, attraverso il circuito carsico presente.

Le indicazioni formulate per le aree urbanizzate dovranno essere utilmente estese ad alcuni settori, periferici della Riserva particolarmente vulnerabili rispetto ai processi di inquinamento delle risorse idriche sotterranee.

Per ogni altro aspetto normativo non esplicitamente citato si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 22 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL PAESAGGIO

22.1. Il Piano persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei suoi paesaggi quale patrimonio strategico collettivo di interesse universale e delle comunità locali.

22.2. A tale scopo l'Ente di Gestione: verifica, nella espressione dei nulla osta e autorizzazioni di competenza, che vengano salvaguardati o riqualificati i paesaggi naturali; incentiva e favorisce la partecipazione attiva della comunità locale nella scoperta e divulgazione dei valori paesaggistici della Riserva; promuove progetti di riqualificazione dei paesaggi degradati; favorisce forme di gestione attiva del paesaggio anche attraverso contratti di gestione con imprenditori agricoli.

ART. 23 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA QUALITÀ' ARCHITETTONICA

L'Ente di gestione promuove la qualità architettonica degli interventi di nuova costruzione, e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, privilegia l'innesto armonico delle innovazioni tecnologiche ed energetico ambientali nella tradizione costruttiva e architettonica tradizionale.

ART. 24 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA MOBILITÀ' SOSTENIBILE, PER UN SISTEMA ESCURSIONISTICO INTEGRATO E PER L'ACCESSIBILITÀ'

24.1. L'Ente di gestione promuove e autorizza l'attivazione di servizi navetta o a chiamata per un accesso organizzato finalizzato e minimizzare l'impatto determinato da un ingresso disordinato e non controllato di veicoli privati all'interno della Riserva.

24.2. L'Ente promuove e autorizza la creazione di aree di sosta temporanea coerenti con il sistema di fruizione previsto dall'elaborato *PR 03 Carta della fruizione*.

ART.25 DIRETTIVE ENERGETICO AMBIENTALI PER GLI INSEDIAMENTI E LE INFRASTRUTTURE

L'Ente gestore persegue e incentiva il raggiungimento di elevati standard di efficienza energetica e di qualità ambientale nella realizzazione e gestione degli insediamenti e delle infrastrutture.

TITOLO IV ATTUAZIONE E PROGETTI DEL PIANO

ART. 26 STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA FRUIZIONE, IL MONITORAGGIO, L'EDUCAZIONE E LA RICERCA SCIENTIFICA E LA GESTIONE DELLA RISERVA

26.1. Il Piano localizza e individua nella elaborato PR03 *Carta della fruizione e delle attrezzature* le strutture principali per la fruizione, il monitoraggio, l'educazione, la ricerca scientifica e la gestione della Riserva.

26.2. Sono strutture e attrezzature costituenti l'ossatura del sistema di fruizione e gestione della Riserva le seguenti dotazioni:

- sentieri
- ippovie
- percorsi per mountainbike
- aree di sosta attrezzate
- fontanili
- stazzi
- orto botanico
- parcheggi
- ecoalbergo
- aree temporanee per la sosta
- le attrezzature esistenti o previste nella zona D1, *Attrezzature di interesse pubblico per la fruizione* posta in prossimità del Borgo di Cartore.

26.3. La *Carta della fruizione e delle attrezzature* individua, inoltre, i seguenti beni principali:

Beni di interesse panoramico

- Cime
- Punti panoramici

Beni archeologici e culturali

- 01. torre di S. Lorenzo
- 02. muro in opera poligonale
- 03. muro in opera poligonale
- 04. eremo di San Costanzo
- 05. complesso tempio italico

- 06. complesso tempio italico
- 07. complesso tempio italico
- 08. colonna
- 09. struttura muraria
- 10. struttura muraria
- 11. struttura muraria
- 12. eremo di S. Leonardo
- 13. tumulo Equo

Beni ambientali e naturalistici

- emergenze naturalistico ambientali
- geositi
- giacimenti di bauxite

26.4. L'Ente di gestione persegue l'organizzazione dei servizi di fruizione e gestione della Riserva in coerenza con il sistema rappresentato nella *Carta della fruizione e delle attrezzature*.

26.5 L'Ente di gestione ne promuove, inoltre, l'uso pubblico, compatibilmente con le esigenze di tutela, anche attraverso accordi volontari con i privati.

26.6 L'Ente di Gestione promuove idonei servizi di educazione ambientale, ricerca scientifica e monitoraggio al fine di promuovere un uso sostenibile del territorio, valutare il funzionamento e gli effetti del sistema di fruizione, raccogliere e produrre dati sulla conservazione e fruizione delle risorse naturali e culturali.

ART. 27 STRUTTURE E SERVIZI PRESSO LE AZIENDE DELLA RISERVA

In coerenza con il principio di cogestione di cui all'art.3, e sulla base di convenzioni di natura volontaria, l'EdG, coinvolge le aziende e i proprietari di porzioni della Riserva per potenziare le strutture di fruizione per turisti ed escursionisti e i servizi di monitoraggio e sicurezza ambientale.

ART. 28 AZIONI E INTERVENTI PROPOSTI DAL PIANO DELLA RISERVA

28.1. Le azioni e gli interventi proposti del Piano comprendono:

- 01 Interventi di messa in sicurezza aree a rischio di dissesto idrogeologico
- 02 Distribuzione punti di abbeveraggio e protezione del Lago
- 03 Valorizzazione del Geosito bauxite
- 04 Attrezzature di interesse pubblico per la fruizione: Borgo di Cartore

- 05 Piano di marketing territoriale e promozione turistica della Riserva
- 06 Sistema energetico civico
- 07 Gestione del pascolo di alta quota.

Tali interventi sono descritti in schede progettuali allegate alle presenti NTA, delle quali costituiscono parte integrante.

ART. 29 PROGETTI SPECIALI

29.1. Il Piano prevede che alcuni interventi e azioni assumano il valore di *progetti speciali* nei settori di valore strategico e che richiedono una approfondita valutazione tecnica attuativa di intervento e gestione. I *progetti speciali* integrano e specificano la normativa di gestione della Riserva e costituiscono elementi essenziali di attuazione del Piano.

29.2. I progetti speciali proposti dal Piano sono:

- **protocollo di Intesa usi civici** : redazione del Regolamento degli usi civici, e sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le ASBUC, l'Ente gestore della Riserva, il CRA e la Regione Lazio;
- **filiera sostenibile dal punto di vista ambientale e tecnico- economico delle produzioni zootecniche di montagna dell'Appennino centrale**: redazione e promozione di un progetto di filiera che riguardi modalità di gestione dei pascoli, trasformazione, promozione e commercializzazione dei prodotti;
- **piano di azione per l'energia sostenibile della Riserva**: redazione di un piano d'azione per la gestione energetica sostenibile dei fabbricati, degli spazi aperti, delle acque, dei rifiuti, delle risorse naturali, delle infrastrutture e dei servizi presenti nella Riserva. Tale studio potrebbe trovare opportuna collocazione nella previsione del Programma Pluriennale di Promozione Economico e Sociale di cui all'art. 30 della Lr 29/1997;
- **gli Equi e il Cicolano**: definizione di un insieme di azioni coordinate, con altre iniziative presenti sul territorio, quale il museo archeologi..., per promuovere la conoscenza del patrimonio storico- archeologico quale risorsa identitaria del comprensorio del Cicolano. Le azioni dovranno comprendere uno studio archeologico e progetti specifici sulle singole presenze archeologiche; creazione di pannelli esplicativi e didattici e di percorsi articolati e tematici che possano integrare il patrimonio archeologico con quello naturalistico.

ART. 30 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA RISERVA

30.1. L'Ente di Gestione, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano e nel Piano Pluriennale Economico e Sociale promuove la formazione di un Accordo di Programma per lo sviluppo sostenibile della Riserva con le amministrazioni pubbliche con competenze relative alla pianificazione territoriale e strategica e alla gestione del territorio.

30.2. L'Accordo di Programma costituisce il quadro di riferimento inter istituzionale ed intersettoriale dei programmi di attività e di interventi nel territorio della Riserva con riferimento a fondi e iniziative di livello nazionale, regionale ed europeo.

30.3. L'Accordo di Programma: costruisce il percorso di identificazione, acquisizione ed allocazione delle risorse strategicamente disponibili o da rendere disponibili all'interno di un

sistema di obiettivi condiviso per il periodo di programmazione in corso; identifica schemi di azione concertata anche con altri soggetti istituzionali e sociali nel territorio della Riserva o nelle sue reti di relazione, incluse le aree limitrofe facenti parte della regione Abruzzo; prevede in modo specifico la individuazione ed elaborazione in forma esecutiva di una "banca progetti" complessiva, a partire dai progetti in corso o già predisposti ed assentiti alla data di entrata in vigore del Piano della Riserva.

ART. 31 MISURE DI INCENTIVAZIONE

31.1. In relazione all'articolo 26, comma 6 della L.R. 29/1997 trovano applicazione tutte le previsioni di interventi previste dal Piano ed in particolare:

- a) i progetti speciali previsti dalle norme tecniche di attuazione, sia a contenuto materiale, sia immateriale;
- b) tutti i progetti prioritari descritti nelle schede-progetto allegate al Piano;
- c) tutto il sistema della fruizione, come descritto nella Carta delle attrezzature e dei servizi della Riserva;
- d) le azioni e i sistemi di monitoraggio ambientale e ricerca scientifica.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 NORMA TRANSITORIA

32.1. Fino all'approvazione dei progetti speciali, e comunque non oltre 1 anno dall'approvazione del Piano, l'Ente di Gestione della Riserva può deliberare e autorizzare interventi specifici relativi all'oggetto dei progetti speciali che non siano diversamente disciplinati dagli articoli precedenti e non siano contrastanti con le presenti norme.

32.2. Per un periodo di 3 anni dall'approvazione del presente Piano, qualora l'azione 02 *Distribuzione punti di abbeveraggio e protezione del Lago*, di cui all'art. 28.1 delle presenti Nta, non venga realizzata non è soggetto ai divieti e limitazioni di cui all'art. 11 comma c il bestiame al pascolo regolarmente autorizzato dal CRA e dall'Ente di gestione.

ART. 33 RISOLUZIONI DI ANTINOMIE

La cartografia del Piano ha valore probante del perimetro, della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano. Nel caso in cui vi sia incertezza o divergenza tra i confini e le localizzazioni come indicati dalla cartografia di Piano e come evincibili da elementi naturali (alberature, formazioni rocciose ecc.), elementi orografici e idrografici (salti di quota, corsi d'acqua ecc.) o manufatti (sentieri, strade, edifici ecc.), i confini effettivi della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i limiti di suddetti elementi.

ART. 34 AREE CONTIGUE

34.1. Ai sensi dell'art.10 comma 1 della L.R. 29/1997, la proposta di aree contigue allegata al presente Piano di cui all'Elaborato *PR 04 Carta delle aree contigue* costituisce per l'Ente di Gestione base di riferimento per l'intesa con la Regione Lazio in materia di aree contigue.

34.2. Ai sensi dell' art. 10 comma 5 della L.R. 29/1997, per le eventuali aree contigue interregionali promosse d'intesa con il Parco regionale Sirente Velino la Regione provvede a norma dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 394/1991 ai necessari adempimenti con la Regione Abruzzo.

ART. 35 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

5.1. La Riserva dovrà organizzare e mantenere aggiornato un Sistema Informativo Territoriale sul territorio della Riserva, per la gestione dei dati territoriali-naturalistici e socio economici.

35.2. Il sistema Informativo dovrà essere di supporto alle decisioni per le attività di gestione e di monitoraggio.

35.3. Tale sistema dovrà essere coerente con i formati e gli standard previsti dagli uffici della Regione Lazio e delle normative di riferimento per la compilazione dei metadati.

ART. 36 PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA

36.1. L'Ente gestore promuove forme di partecipazione alla gestione del territorio e al perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1 delle presenti norme in coerenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio e con il principio di cogestione di cui all'art.3.

36.2. L'Ente promuove, in particolare:

- a) forme di partecipazione attiva alla gestione sostenibile delle aree agricole e dei pascoli;
- b) forme di partecipazione attiva al funzionamento del sistema di fruizione della Riserva;
- c) forme di partecipazione allo studio, alla valorizzazione e alla tutela attiva del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico.

36.3. L'Ente gestore organizza con periodicità almeno annuale Seminari pubblici di valutazione del Piano e della sua attuazione, e recepisce, se del caso, o fornisce comunque adeguato riscontro alle istanze e segnalazioni inviate in precedenza o ricevute nel corso del seminario.

ALLEGATO1 - SCHEDE DEGLI INTERVENTI DELLA RISERVA